

REGIONE ABRUZZO
Dipartimento Territorio-Ambiente DPC
Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio DPC025

PROGRAMMA REGIONALE ABRUZZO FESR 2014-2020

Priorità: III Energia e Ambiente
OBIETTIVO DI POLICY 2 – Un'Europa più verde
Obiettivo Specifico 2.1 Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra
Azione 2.1.1
Scheda Intervento Riqualificazione energetica degli edifici pubblici

BANDO DI GARA

**Riqualificazione energetica degli edifici
di proprietà delle Aziende Sanitarie Locali
della Regione Abruzzo**

(di cui al Bando di gara approvato con Determina DPC025/237 DEL 16/07/2016)

Sommario

1.	FINALITÀ E RISORSE	4
1.1	Finalità.....	4
1.2	Strutture regionali responsabili.....	4
1.3	Dotazione finanziaria e forma del sostegno finanziario.....	5
2.	SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ	5
2.1	Soggetti beneficiari.....	5
2.2	Tipologie di interventi ammissibili	5
2.3	Condizioni di ammissibilità sostanziale degli interventi.....	6
2.4	Spese ammissibili	9
2.5	Tipologia ed entità del sostegno finanziario	11
2.6	Regole di combinazione con altre agevolazioni pubbliche.....	11
2.7	Aiuti di stato	12
3.	PROCEDURE	12
3.1	Presentazione della domanda.....	12
3.2	Valutazione della domanda.....	13
3.3	Attribuzione del sostegno finanziario e relativa accettazione	16
3.4	Modalità di erogazione del sostegno finanziario	16
3.5	Procedura di scelta del contraente, controllo sui contratti e utilizzo dei ribassi di gara ...	16
3.6	Modalità di rendicontazione	17
3.7	Controllo delle rendicontazioni.....	19
3.8	Proroghe e variazioni di progetto.....	20
4.	ISPEZIONI, CONTROLLI, MONITORAGGIO E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE	21
4.1	Ispezioni e controlli	21
4.2	Monitoraggio della realizzazione delle operazioni e indicatori previsti	21
4.3	Conservazione della documentazione.....	22
5.	OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE.....	22
5.1	Obblighi dei beneficiari	22
5.2	Revoca del sostegno finanziario.....	24
5.3	Procedura di revoca del sostegno finanziario	25
5.4	Rinuncia al sostegno finanziario.....	25
6.	TRATTAMENTO DATI PERSONALI.....	25
7.	VISIBILITÀ, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE.....	26
8.	INFORMAZIONI E CONTATTI.....	26
9.	DISPOSIZIONI FINALI	26

ALLEGATI

Allegato 1 - Riferimenti normativi

Allegato 2 - Criteri e modalità di valutazione delle proposte, di ripartizione delle risorse tra le proposte e di determinazione delle agevolazioni

Allegato 3 - Schema Relazione tecnico-economica di sintesi (RTES)

Allegato 4 - Dichiarazione accettazione sostegno finanziario

Allegato 5 - Dichiarazione Climate Proofing

Allegato 6 - Dichiarazione DNSH

1. FINALITÀ E RISORSE

1.1 Finalità

La Regione Abruzzo, con il presente Bando, intende sostenere finanziariamente la realizzazione di progetti di riqualificazione energetica degli edifici nelle strutture sanitarie regionali, come previsto dalle schede di Intervento approvate con D.G.R. n. 342 del 09/06/2026.

La Misura è cofinanziata dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito dell'obiettivo di Policy 2 *"Un'Europa più verde"*, Priorità III *"Energia e Ambiente"*, RSO 2.1 *"Promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas ad effetto serra"*, Azione 2.1.1 *"Riqualificazione energetica degli edifici pubblici"* che mira a promuovere la transazione energetica, la sostenibilità ambientale e la resilienza climatica.

Il presente Bando prevede di finanziare progetti che saranno realizzati attraverso contratti d'appalto stipulati dai beneficiari con soggetti esecutori conformemente alla vigente normativa in materia di contratti pubblici.

Il Bando è redatto in conformità con le prescrizioni regolamentari, con riferimento ai criteri previsti dall'art. 73 del Reg. (UE) 2021/1060 contenente le disposizioni comuni applicabili ai fondi, tra le quali si segnalano, in particolare:

- a) coerenza con le pertinenti condizioni abilitanti in relazione alle quali il Bando tiene conto della strategia contenuta nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), in particolare in relazione agli obiettivi di riduzione a lungo termine dei gas ad effetto serra, e contiene la descrizione delle risorse e dei meccanismi finanziari previsti per le misure di promozione dell'energia a basse emissioni fornendo così il proprio contributo al raggiungimento delle quote di energia rinnovabile previste al 2030;
- b) assenza di parere motivato della Commissione per infrazione a norma dell'articolo 258 TFUE che metta a rischio la legittimità e regolarità delle spese o l'esecuzione delle operazioni: il presente bando non prevede interventi che possano rientrare in procedure d'infrazione;
- c) garanzia che le operazioni selezionate, qualora rientrino nell'ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sono soggette a una valutazione dell'impatto ambientale o a una procedura di screening e che si sia tenuto debito conto della valutazione delle soluzioni alternative, in base alle prescrizioni di detta direttiva.

1.2 Strutture regionali responsabili

La struttura regionale responsabile dell'attuazione del Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027 (di seguito, PR FESR) è il Servizio Autorità di Gestione Unica FESR-FSE del Dipartimento Presidenza – Turismo, in seguito Autorità di Gestione (A.d.G.).

In coerenza con quanto previsto nel documento *"Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PR ABRUZZO fesr 2021-2027"- Versione 2 – Luglio 2025* ¹ per l'attuazione del presente bando la Struttura Responsabile di Attuazione (SRA) è il Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025 del Dipartimento Territorio e Ambiente, dpc025@pec.regione.abruzzo.it;

Ai sensi della L. n. 241/1990, i responsabili del procedimento sono:

- per la fase di istruttoria e valutazione delle domande, inclusa l'attribuzione del sostegno finanziario, il Dirigente del Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio – DPC025 del Dipartimento Territorio e Ambiente;
- per la fase di controllo di I livello sulla realizzazione del progetto, responsabile dell'esecuzione delle

¹ Vedi il documento *Manuale delle procedure dell'autorità di gestione del PR ABRUZZO FESR 2021-2027"- Versione 2 – Luglio 2025* disponibile al seguente link: <https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/fesr/norme-documentazione-FESR-21-27#manuali>

verifiche di gestione di cui all'art.74 del Regolamento (UE) n.1060/2011, sarà espressamente individuato, nel rispetto della separazione delle funzioni, nel Servizio Vigilanza e Controllo – DPH009 o nel Servizio Controllo e Monitoraggio - DPG024

1.3 Dotazione finanziaria e forma del sostegno finanziario

La dotazione finanziaria totale della Misura è pari a € 21.500.000,00 per l'azione 2.1.1 "Riqualificazione energetica degli edifici pubblici" come stabilito dalla citata D.G.R. n. 342 del 09/06/2026.

Il sostegno finanziario è costituito da una sovvenzione ai sensi dell'art. 53 par. 1 lett. a) del Reg. (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24/06/2021.

Il presente Bando prevede una procedura valutativa competitiva.

2. SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

2.1 Soggetti beneficiari

Sono beneficiari del presente Bando le Aziende Sanitarie Locali (di seguito, ASL) della Regione Abruzzo.

Conformemente alla definizione contenuta all'art. 2, punto 9) del Reg. (UE) 2021/1060 del 24/06/2021, a quanto previsto per la specifica Azione dal PR FESR 21-27, nonché alle disposizioni delle schede di Misura approvate con la citata D.G.R. n. 342 del 09/06/2026, il beneficiario del sostegno finanziario, nell'ambito del presente Bando, è sempre il soggetto pubblico proponente responsabile sia dell'avvio che dell'attuazione delle operazioni.

Le Aziende Sanitarie Locali (ASL) beneficiarie non svolgono attività economiche, agiscono "in veste di pubblica autorità" ai sensi della Sezione 2.2 "Esercizio dei pubblici poteri" e nel rispetto delle condizioni di cui alla Sezione 2.4. "Assistenza sanitaria" della *"Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato, di cui all'art. 107, Capitolo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (2016/C 262/01)"* e pertanto l'art. 107, Capitolo 1, del trattato non si applica.

Il beneficiario dovrà procedere, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici, alla realizzazione del progetto, selezionando i soggetti che daranno esecuzione alle operazioni ammesse al sostegno finanziario mediante la stipula di contratti di appalto.

Si precisa che la documentazione relativa alla selezione dei soggetti esecutori degli interventi dovrà contenere espresso riferimento al provvedimento di attribuzione del sostegno finanziario a valere sul PR FESR Abruzzo 2021/2027 e alle obbligazioni che derivano dal presente Bando. Tale documentazione dovrà inoltre essere predisposta in modo tale da rispettare quanto previsto in materia di visibilità, trasparenza e comunicazione secondo quanto indicato all'art. 7 del presente Bando.

2.2 Tipologie di interventi ammissibili

Il Bando prevede il sostegno finanziario per la realizzazione di interventi di riqualificazione energetica con l'obiettivo di promuovere l'efficienza energetica e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici pubblici con conseguente riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di CO2 attraverso l'Azione 2.1.1 – Riqualificazione energetica degli edifici pubblici.

Sono ammissibili i seguenti interventi di riduzione della domanda di energia:

- a) Coibentazione dell'involucro edilizio (pareti, coperture).
- b) Efficientamento/sostituzione di infissi e serramenti.
- c) Installazione di impianti termici ad alta efficienza (es. pompe di calore).

d) Sistemi di monitoraggio, controllo e regolazione, di building automation e telegestione, inclusa l'installazione di sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del calore, l'installazione di sistemi di monitoraggio che consentano l'acquisizione automatica di grandezze fisiche e parametri energetici di cui al Cap. 2.3).

e) Impianti fotovoltaici per autoconsumo.

f) Sistemi di accumulo e stoccaggio dell'energia prodotta.

Ulteriori specifiche delle condizioni tecniche di ammissibilità degli interventi sono indicate al Cap. 2.3, nonché nel pertinente Allegato 3 *Schema di Relazione tecnico-economica di sintesi (RTES)*.

La dimensione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili deve essere correlata alle effettive esigenze di consumo energetico relativo alla classe energetica post intervento come dimostrabile nella diagnosi energetica, che dovrà essere obbligatoriamente allegata alla domanda corredata da attestati di prestazione energetica ante/post (rif. Cap 3.1).

Gli interventi di riqualificazione energetica devono essere realizzati presso edifici di proprietà ASL e destinati all'uso pubblico inerente all'attività specifica dell'ASL. Sono eleggibili anche edifici non di proprietà, purché le ASL siano titolari di un diritto di godimento con requisiti specificati nel bando, anche rispetto alla possibilità di includere porzioni di edifici che hanno destinazione d'uso che non siano strettamente legati alla ASL (es. bar, edicola, alloggi, ...).

Gli interventi di installazione di impianti di produzione di energia possono essere realizzati presso gli stessi edifici oggetto di riqualificazione, interessando coperture o pertinenze, o possono essere realizzati presso altri edifici, mantenendo comunque i requisiti previsti sopra indicati.

2.3 Condizioni di ammissibilità sostanziale degli interventi

Le proposte di intervento presenti nella domanda di sostegno finanziario, in coerenza con il documento "Criteri di selezione e ammissibilità delle operazioni" approvato, in ultimo, nella seduta del Comitato di Sorveglianza del 02/12/2025, per l'azione 2.1.1 "Riqualificazione energetica degli edifici pubblici" dovranno nel complesso garantire, a pena di esclusione, il rispetto di tutti i requisiti di eleggibilità di seguito descritti.

2.3.1 Coerenza con la strategia, i contenuti ed obiettivi del Programma Regionale

Il criterio è soddisfatto dalla corretta rispondenza ai criteri previsti dal Bando stesso, anche con riferimento al valore dell'indicatore di output "RCO19 Edifici pubblici con prestazione energetica migliorata (m2)".

2.3.2 Coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC)

Il criterio è soddisfatto dalla corretta rispondenza ai criteri previsti dal Bando stesso, anche con riferimento al valore dell'indicatore di risultato "RCR26 Consumo annuo di energia primaria (MWh/anno)".

2.3.3 Coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (es. Piano Energetico Regionale, Piano Regionale Integrato sulla qualità dell'Aria, Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico).

Il criterio è soddisfatto dalla corretta rispondenza ai criteri previsti dal Bando stesso anche con riferimento al valore dell'indicatore di risultato "RCR29 Emissioni gas effetto serra ($t_{CO2eq}/anno$)".

2.3.4 Diagnosi energetica corredata, per gli edifici, da Attestazione di prestazione energetica (APE) ex ante e simulazione dell'APE ex post per progetti presentati, dai quali desumere gli obiettivi in termini di risparmio energetico che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento.

Il criterio è soddisfatto con la presentazione dei documenti pertinenti.

2.3.5 Conformità rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal bando

Il criterio è soddisfatto dalla corretta rispondenza a tutti i requisiti di seguito indicati:

- a) gli edifici devono essere localizzati nel territorio della Regione Abruzzo;
- b) tempistica di conclusione dell'intervento coerenti con le scadenze del programma FESR; per le procedure di realizzazione attraverso gara d'appalto le proposte dovranno prevedere la conclusione della procedura di scelta del contraente entro un mese dalla data di attribuzione del sostegno finanziario e l'ultimazione degli interventi (data del "*certificato di ultimazione dei lavori*" ai sensi della normativa vigente in materia di contratti pubblici) entro 19 mesi dalla data di attribuzione del sostegno finanziario.
- c) compatibilità del progetto / investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da normativa nazionale o europea;
- d) gli interventi dovranno riguardare uno o più edifici² e relative infrastrutture che presentino - a pena di esclusione - tutte le seguenti caratteristiche che dovranno essere esplicitate nei documenti presentati (domanda e documenti allegati come da indicazioni):
 - gli edifici devono essere di proprietà della ASL oppure di pubblica e destinati all'uso pubblico inerente all'attività specifica della ASL, ovvero essere edifici del patrimonio indisponibile delle ASL, oppure essere edifici rispetto ai quali i beneficiari proponenti sono titolari di altro diritto reale di godimento concesso da titolare pubblico, di durata almeno ventennale a partire dalla data di pubblicazione del bando;
 - se destinati ad attività non strettamente inerenti a quelle specifiche di un ASL (es. parcheggio a pagamento, mensa,...) la gestione e i relativi benefici devono essere in capo all'ASL stessa; nella misura in cui gli spazi efficientati destinati ad attività economica (ad es: attività libero professionale intramoenia, bar, edicola, alloggi custode, ecc.) non superino il 20% del totale delle superfici efficientate, le spese relative all'efficientamento delle relative aree sono ammissibili secondo il principio dell'ancillarità;
 - per l'edificio oggetto degli interventi in domanda, il beneficiario proponente deve aver adempiuto agli obblighi di legge in merito alla "Verifica sismica" ai sensi dell'OPCM n. 3274/2003.
 - gli edifici devono essere dotati di Attestato di Prestazione Energetica;
 - gli interventi oggetto di domanda non devono peggiorare i livelli di sicurezza degli edifici esistenti in coerenza con le destinazioni d'uso in atto o previste;
 - gli interventi oggetto di domanda devono essere individuati attraverso una diagnosi energetica in conformità alle norme UNI CEI EN 16247 che tenga conto almeno di un triennio di consumi reali;
 - a seguito della realizzazione degli interventi, qualora non lo siano già, gli edifici dovranno essere dotati di sistemi di acquisizione automatica di grandezze fisiche e parametri energetici come specificato nell'Allegato 3 - Schema di Relazione tecnico economica di sintesi;
 - gli interventi non devono riguardare edifici di nuova costruzione, ampliamenti o demolizione e ricostruzione;
 - il beneficio economico derivante dal risparmio energetico conseguito deve essere unicamente a favore del beneficiario anche attraverso l'eventuale revisione dei contratti in essere;
 - nella configurazione *post operam* gli edifici non devono essere alimentati da gasolio.

² Per la definizione di edificio occorre fare riferimento all'art. 2, c. 1, lett. a del D.Lgs. 192/2005: l'edificio è un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l'ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti.

2.3.6 Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della Commissione C 373 del 16.09.2021) tali da garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture

L'art. 2, punto 42, del Reg. (UE) n. 2021/1060 definisce l'immunizzazione dagli effetti del clima come “un processo volto a evitare che le infrastrutture siano vulnerabili ai potenziali impatti climatici a lungo termine, garantendo nel contempo che sia rispettato il principio dell'efficienza energetica al primo posto e che il livello delle emissioni di gas a effetto serra derivanti dal progetto sia coerente con l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050” (Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01)).

In aderenza al principio di cui all'art. 73 lettera j) del Reg. (UE) 2021/1060 il Bando dispone che i Beneficiari proponenti rispettino il criterio dell'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture, la cui durata attesa è di almeno cinque anni (Comunicazione della Commissione Europea Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C 373/01)). A tal fine il Bando agisce in coerenza con le condizioni abilitanti come indicato al Cap. 1.1 e persegue il principio dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni climalteranti in coerenza con l'obiettivo di neutralità climatica per il 2050. Inoltre, i beneficiari proponenti le operazioni devono garantire: l'immunizzazione degli effetti del clima, così come indicato dalla Nota metodologica Indirizzi per la verifica climatica dei progetti infrastrutturali in Italia per il periodo 2021-2027 DP-Coe-MASE-JASPERS del 6/10/2023

2.3.7 Rispetto del principio del DNSH

Con il presente Bando la Regione Abruzzo intende rispettare e conformarsi, secondo quanto previsto nell'art. 9, c. 4 del Reg. (UE) 2021/1060, al principio di “non arrecare un danno significativo all'ambiente” (DNSH), nonché agli obiettivi ambientali individuati dall'art. 9 del Reg. (UE) n. 852/2020. In particolare, ai sensi dell'art. 17 del Reg. (UE) n. 852/2020, un'attività economica arreca un danno significativo:

- alla mitigazione dei cambiamenti climatici, se porta a significative emissioni di gas serra (GHG);
- all'adattamento ai cambiamenti climatici, se determina un maggiore impatto negativo del clima attuale e futuro, sull'attività stessa o sulle persone, sulla natura o sui beni;
- all'uso sostenibile o alla protezione delle risorse idriche e marine, se è dannosa per il buono stato dei corpi idrici (superficiali, sotterranei o marini) determinandone il loro deterioramento qualitativo o la riduzione del potenziale ecologico;
- all'economia circolare, inclusa la prevenzione, il riutilizzo ed il riciclaggio dei rifiuti, se porta a significative inefficienze nell'utilizzo di materiali recuperati o riciclati, ad incrementi nell'uso diretto o indiretto di risorse naturali, all'incremento significativo di rifiuti, al loro incenerimento o smaltimento, causando danni ambientali significativi a lungo termine;
- alla prevenzione e riduzione dell'inquinamento, se determina un aumento delle emissioni di inquinanti nell'aria, nell'acqua o nel suolo;
- alla protezione e al ripristino di biodiversità e degli ecosistemi, se è dannosa per le buone condizioni e resilienza degli ecosistemi o per lo stato di conservazione degli habitat e delle specie, comprese quelle di interesse per l'Unione Europea.

Al fine di garantire la conformità attuativa al principio DNSH del presente Bando e tenuto conto degli interventi che sostiene (investimenti per l'efficientamento energetico, l'installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile negli edifici pubblici affinché vengano conseguiti obiettivi di risparmio energetico, un uso razionale dell'energia, la valorizzazione delle fonti rinnovabili e la riduzione delle emissioni di gas serra) si ritiene che siano potenzialmente interferiti dalle operazioni finanziabili i seguenti obiettivi ambientali:

- uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine;
- economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclo dei rifiuti;

- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo. Ai fini del rispetto del principio del DNSH è, pertanto, requisito di ammissibilità:
- il rispetto della normativa in materia ambientale europea e nazionale;
- l'applicazione obbligatoria dei pertinenti CAM;

2.4 Spese ammissibili

Ai fini del presente Bando, sono considerate ammissibili le spese strettamente riferibili agli interventi di miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici di proprietà pubblica con riferimento all'Azione 2.1.1 "Riqualificazione energetica degli edifici pubblici", comprensive, ove pertinenti, di oneri per la sicurezza, contributi previdenziali e IVA³, suddivise nelle seguenti "voci di spesa":

n.	VOCI DI SPESA	LIMITE MASSIMO AMMESSO A FINANZIAMENTO
A)	IMPORTO LAVORI DA PROGETTO (IVA esclusa) , derivante da Computo Metrico Estimativo e dato dalla sommatoria dei seguenti importi:	
A1	Somme per lavori (opere necessarie alla realizzazione degli interventi ammissibili di cui al Cap. 2.2, opere funzionali a garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima di cui al Capitolo 2.3.6, e la riduzione/eliminazione degli impatti ambientali nel rispetto del principio DNSH di cui al Capitolo 2.3.7; sono compresi i lavori dedicati alla messa in sicurezza del cantiere e alla tutela della sicurezza e salute degli operatori, nella misura valutata dal progettista incaricato).	
A2	Somme per interventi strutturali, comprensive dei lavori dedicati alla messa in sicurezza del cantiere e alla tutela della sicurezza e salute degli operatori, nella misura valutata dal progettista incaricato.	20% dell'importo A1
A3	Somme per opere accessorie (di cui al Capitolo 2.2).	5% dell'importo A1
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'ENTE , date dalla sommatoria dei seguenti importi:	
B1	Spese tecniche (prestazioni professionali per la redazione di Diagnosi energetiche, Attestati di prestazione energetica degli edifici ante operam e post operam, valutazione della sicurezza rif. NTC 2018, nonché per servizi di ingegneria ed architettura connessi alla realizzazione degli interventi come progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, collaudo, certificato di regolare esecuzione, certificazione degli impianti, ecc.), oneri compresi (cassa professionale, iva).	12% dell'importo lavori (A)
B2	Spese per imprevisti, indennità, collaudi tecnici in corso d'opera, prove di laboratorio, accertamenti e verifiche tecniche previste dal CSA (oneri compresi).	5% dell'importo lavori (A)
B3	IVA su importo lavori (A).	

³ L'aliquota IVA da utilizzare è quella prevista dalla relativa normativa nazionale (D.P.R. 633/1972) alla quale si rimanda. La stessa è dichiarata dal proponente, che se assume la piena responsabilità, in sede di presentazione della domanda in ragione della tipologia di intervento. In riferimento all'ammissibilità dell'IVA si richiama l'art. 64 del Reg UE 1060/2021 e il Cap. 6.14 dell'Allegato 34 Linee Guida per l'ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari" del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR ABRUZZO FESR 2021-2027 - versione 2, approvato con Determinazione Dirigenziale DPA011/54 del 04.07.25

c)	PUBBLICIZZAZIONE	
C1	Spese di cartellonistica per la pubblicizzazione del sostegno finanziario.	euro 1.000 oneri compresi

Ai fini del presente Bando, le spese ammissibili a sostegno, con i relativi limiti percentuali, sono riportate nel prospetto precedente, costituente il quadro economico di progetto.

Tutte le voci di spesa non riportate negli elenchi precedenti rientrano nella categoria delle spese non ammissibili nell'ambito del presente bando. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si precisa che non sono ammissibili al sostegno finanziario:

1. costi indiretti (personale, materiali di consumo, trasferte), seppure riconducibili agli interventi proposti;
2. realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria (al di fuori di quanto specificato tra le opere accessorie ammissibili nel limite del 5% dei lavori);
3. acquisto di terreni o immobili;
4. acquisto di beni non direttamente identificabili come legati all'intervento di efficienza energetica o produzione di energia da fonti rinnovabili;
5. opere edili generiche non costituenti opere accessorie funzionali alla realizzazione di interventi di efficientamento energetico o di installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili finanziati nel progetto;
6. lavori in economia;
7. incentivi alle funzioni tecniche ex art. 45 del d.lgs. 36/2023;
8. spese non adeguatamente documentate da parte del beneficiario;
9. acquisto di beni usati, oppure beni in leasing.

Per tutti i dettagli relativi alle spese, alla loro ammissibilità e alle modalità di rendicontazione, si rimanda a quanto previsto nelle *"Linee Guida per l'ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari"* di cui all'Allegato 34 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR ABRUZZO FESR 2021-2027 - versione 2, approvato con Determinazione Dirigenziale DPA011/54 del 04.07.2025.

Eventuali incrementi delle spese effettivamente sostenute rispetto alle spese ammesse non potranno, comunque, comportare ulteriori oneri aggiuntivi a carico della Regione o aumenti del sostegno finanziario inizialmente concesso.

2.4.1. Principali condizioni di ammissibilità delle spese

Il totale delle spese ammissibili, a seguito dell'istruttoria di cui al successivo Cap. 3.2, non potrà essere superiore a 6 M€.

Le spese ammissibili dovranno essere ricomprese nell'ambito dei quadri economici dei progetti, predisposti ed approvati secondo la vigente normativa in materia di opere pubbliche.

L'IMPORTO LAVORI DA PROGETTO A dovrà essere stimato secondo il prezzario regionale di riferimento o, in caso di lavorazioni per le quali non sia disponibile un dato nel prezzario, il relativo prezzo, come da prassi per gli interventi infrastrutturali pubblici, verrà determinato mediante analisi in conformità alla normativa vigente.

Le spese per il miglioramento o adeguamento sismico rientrano tra le somme per interventi strutturali A2, che sono ammissibili fino al 20% dell'IMPORTO LAVORI DA PROGETTO A.

La determinazione dell'importo a base d'asta per le spese tecniche B1 dovrà far riferimento a quanto previsto dall'art. 41 par. 15 del D.Lgs. 36/2023. Per entrambe le azioni il totale dei costi per le spese tecniche non può in ogni caso superare il 12% dell'IMPORTO LAVORI DA PROGETTO A.

Nel caso in cui i costi ammissibili riportati in domanda siano superiori al costo ammissibile massimo di cui sopra, in sede di istruttoria si procederà a rideterminare proporzionalmente, sulla base della sopra riportata formula, i costi ammissibili.

Si precisa che l'attribuzione del sostegno finanziario sarà riferita esclusivamente agli investimenti compresi tra quelli espressamente indicati al Cap. 2.2 dedicati all'efficientamento energetico e la promozione dell'utilizzo delle energie rinnovabili negli edifici pubblici.

2.5 Tipologia ed entità del sostegno finanziario

Per l'Azione 2.1.1 – Riqualificazione energetica degli edifici pubblici - è prevista l'attribuzione di un sostegno finanziario diretto in denaro a rimborso totale dei costi effettivamente sostenuti, pari al massimo al 100% delle spese ammissibili.

Il contributo massimo erogabile è pari a € 6.000.000 per ogni intervento a valere sull'Azione 2.1.1 "Riqualificazione energetica degli edifici pubblici" e anche nel caso di progetti aventi spese ammissibili di valore superiore all'importo massimo ammesso di cui al Cap. 2.4, per singola ASL.

La dotazione finanziaria complessiva è assegnata ai progetti che raggiungono il punteggio minimo di ammissibilità attraverso:

- una quota fissa, pari all'80% della dotazione finanziaria totale, equiripartita tra i progetti presentati, nel rispetto dei limiti per ciascun progetto indicati sopra;
- una quota variabile, a valere sul restante 20% della dotazione finanziaria totale, ripartita tra i progetti che rispettano i limiti sopra riportati, graduata sulla base del punteggio raggiunto dai singoli progetti, con le modalità indicate al Cap. 3.2.

2.6 Regole di combinazione con altre agevolazioni pubbliche

Fermo restando il rispetto del divieto del doppio finanziamento, il sostegno finanziario di cui al presente bando può essere fruito, nel rispetto dei limiti previsti da ciascuna normativa di riferimento, insieme ad altre forme di sostegno pubblico (ad esempio fondi comunali, fondi statali, GSE ecc.), qualsiasi sia la denominazione e la natura e purché l'importo totale del sostegno finanziario fruito non superi il limite del 100% della spesa ammissibile al sostegno finanziario.

Al sostegno finanziario di cui al presente bando non possono essere aggiunti ulteriori sostegni concessi nell'ambito del PR FESR Abruzzo 2021-2027, nonché afferenti a Piani di Investimento finanziati con risorse a valere sul bilancio comunitario (a titolo esemplificativo PNRR).

In particolare, si evidenzia che per il rispetto delle regole previste per il monitoraggio degli investimenti pubblici, il CUP assegnato ad un'operazione oggetto di finanziamento sul PR FESR 2021- 2027 può ricevere fondi esclusivamente da unica Azione del Programma, pertanto non sono ammissibili interventi che comportino una duplicazione dello stesso CUP tra azioni del PR.

Il soggetto richiedente, nella qualità di potenziale beneficiario pubblico, dovrà dichiarare l'esistenza di altri sostegni finanziari già ricevuti e riguardanti la medesima operazione (anche su voci di spesa non ammissibili nell'ambito del presente Bando) in fase di presentazione della domanda di sostegno finanziario, specificando:

- la misura di sostegno finanziario di cui si è beneficiari;
- l'entità del sostegno finanziario;

- le voci di spesa oggetto del sostegno finanziario.

Nel caso di ulteriori sostegni finanziari ottenuti per la realizzazione della medesima operazione successivamente alla data di attribuzione, il beneficiario dovrà dare tempestiva comunicazione al Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio - DPC025.

Pertanto, in presenza di più canali finanziari attivati sulla medesima operazione, compatibili con le disposizioni sopra richiamate, dovranno essere chiaramente distinti *pro quota* i costi afferenti ai diversi sostegni finanziari, procedendo, in fase di realizzazione dell'investimento, a distinguere i titoli di spesa per ciascuna fonte di finanziamento, assicurando il rispetto delle disposizioni in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari.

In caso di presenza di altre agevolazioni finalizzate alla realizzazione della medesima operazione, oltre a quella prevista dal presente Bando, il rispetto delle disposizioni in materia di cumulabilità sopra riportate sarà valutato dalla Regione Abruzzo anche mediante l'utilizzo delle banche dati disponibili.

2.7 Aiuti di stato

Il sostegno finanziario relativo agli interventi oggetto del presente Bando non si deve configurare, a livello del beneficiario e dell'operatore economico/partner privato selezionato a seguito di gara pubblica nel rispetto della pertinente relativa disciplina europea e nazionale, quale aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 e sgg. del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, pena l'inammissibilità del progetto o revoca totale o parziale del sostegno finanziario attribuito.

Secondo quanto previsto nella Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'art. 107, Cap. 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea (in GUUE C 262 del 19/07/2016), laddove l'acquisto di forniture, servizi e lavori avvenga secondo una procedura concorrenziale, trasparente, non discriminatoria e incondizionata, conforme alla pertinente normativa europea e nazionale, è possibile presumere la non rilevanza in termini di aiuti di Stato. Il beneficiario dovrà, pertanto, strutturare le procedure di selezione e i conseguenti contratti in modo tale che il sostegno finanziario di cui al presente Bando non si configuri quale aiuto di Stato, diretto o "indiretto": in caso contrario, si procederà alla revoca totale o parziale del sostegno finanziario.

Nel caso in cui vengano rilevati elementi di aiuto, il beneficiario sarà invitato ad introdurre le modifiche necessarie alla relativa eliminazione. Laddove non venga effettuato l'adeguamento richiesto, si procederà alla revoca totale del sostegno finanziario.

3. PROCEDURE

3.1 Presentazione della domanda

Ai sensi di quanto previsto all'art. 2.1, ciascun soggetto proponente può presentare una domanda di sostegno finanziario per l'Azione 2.1.1 – Riqualificazione energetica degli edifici pubblici, effettuata nell'attuale PR FESR 21-27. Si specifica che ogni soggetto giuridico può presentare un solo progetto.

Le domande dovranno essere presentate a partire dalle ore 09:00 del giorno 17/08/2026 fino alle ore 23:59 del giorno 16/09/2026.

Le domande, presentate dal beneficiario proponente, dovranno essere compilate ed inviate telematicamente tramite lo sportello regionale raggiungibile dal sito web della Regione Abruzzo, accedendo dal seguente link: <https://sportello.regione.abruzzo.it>.

Il documento contenente il testo della domanda viene generato dal sistema informatico a conclusione della compilazione. I documenti obbligatori da allegare alla domanda devono avere una dimensione massima pari

a 10 MB⁴. Non saranno oggetto di istruttoria eventuali documenti trasmessi con altre modalità.

Gli allegati obbligatori a pena di esclusione della domanda, in mancanza dei quali la medesima è considerata non formalmente ammissibile, sono i seguenti:

1. documento di delega dell'eventuale soggetto delegato alla presentazione della domanda di partecipazione, firmato digitalmente dal soggetto delegante;
2. provvedimento dell'organo decisionale del soggetto proponente riguardante l'approvazione della documentazione di progetto;
3. dichiarazione del Legale Rappresentante di sostenibilità finanziaria (disponibilità risorse necessarie a coprire i costi di gestione e manutenzione degli investimenti previsti).
4. documentazione di progettazione dichiarata nella domanda di partecipazione, che a discrezione del proponente, può alternativamente essere costituita da:
 - Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica – PFTE;
 - Progetto Esecutivo;

La documentazione dovrà essere sottoscritta con firma digitale da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia e predisposta secondo quanto previsto all'art. 41, 44 e all'Allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023;

Il proponente sceglie il livello di progettazione da presentare, tenendo conto che quest'ultimo costituisce elemento di valutazione come stabilito nel Cap. 3.2.

5. relazione tecnico-economica di sintesi (RTES) redatta tassativamente sulla base dello schema di cui all'Allegato 3 al presente Bando;
6. in caso di non proprietà dell'immobile/i, atto relativo alla titolarità di altro diritto reale di godimento da parte di titolare pubblico in favore del beneficiario di durata almeno ventennale a partire dalla data di presentazione della domanda e atto di autorizzazione alla realizzazione degli interventi da parte del soggetto pubblico proprietario;
7. codice dell'APE⁵ ante operam sottoscritto digitalmente da tecnico abilitato;
8. simulazione di APE post operam sottoscritto digitalmente da tecnico abilitato;
9. diagnosi energetica firmata digitalmente, contenente le informazioni minime di cui all'Allegato 2 del D.Lgs. 102/2014 e secondo quanto previsto dal D.M. 23/06/2022;
10. dichiarazione "Climate Proofing" sulle verifiche in ordine alla immunizzazione dagli effetti del clima, degli investimenti in infrastrutture. La dichiarazione dovrà essere redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato 5;
11. dichiarazione DNSH redatta sulla base dello schema di cui all'Allegato 6.

Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati non saranno considerate formalmente ammissibili e, pertanto, saranno escluse dal sostegno finanziario.

3.2 Valutazione della domanda

La valutazione delle domande viene effettuata, nel termine di 30 giorni dalla data di chiusura dello sportello, nel rispetto di quanto previsto dal presente Bando che rimanda al documento *"Criteri di selezione e ammissibilità delle operazioni del Programma Regionale FESR Abruzzo 2021-2027"* approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR Abruzzo 2021-2027, in data 02/12/2025 per l'Azione 2.1.1 – Riqualificazione energetica degli edifici pubblici, fatta salva la necessità di prolungare tale termine come conseguenza della complessità delle istanze.

⁴ Formati file ammessi: pdf, p7m.

⁵ L'APE deve essere in corso di validità e avere validità temporale massima ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e del D.M. 26/06/2015 ("Linee Guida APE").

Le domande sono, inoltre, valutate tenuto conto dell'obbligo, posto in capo all'Amministrazione ai sensi dell'art. 73 c. 2 lett. d) del Regolamento (UE) n. 2021/1060, di verificare tutti i requisiti richiesti dal presente Bando e che il beneficiario disponga delle risorse e dei meccanismi finanziari necessari a coprire i costi di gestione e di manutenzione per le operazioni che comportano investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, in modo da garantirne la sostenibilità finanziaria.

La procedura di valutazione di tutte le domande si articola nelle seguenti fasi successive:

- a) ammissibilità formale;
- b) ammissibilità sostanziale;
- c) valutazione.

La valutazione positiva della domanda per ogni fase, consente l'ammissione alla fase successiva.

Le istruttorie di ammissibilità formale sono svolte dal Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025 e vertono sulla verifica dei seguenti criteri di ricevibilità:

- Regolarità dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto dei tempi)
- Completezza della domanda di finanziamento e conformità dei documenti di candidatura presentati
- Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (bandi, disciplinari, manifestazione di interessi), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR
- Conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di appalti e di aiuti di stato nonché specifiche dei fondi SIE
- Conformità al diritto applicabile, nel caso di progetti avviati prima della presentazione della domanda di finanziamento

Per le fasi di ammissibilità sostanziale, della valutazione e per l'attribuzione della premialità il Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025 si avvale della Commissione di valutazione che esprime un parere vincolante ed è composta secondo quanto stabilito nel *Manuale delle procedure dell'autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027*, approvato con Determinazione Dirigenziale DPA011/54 del 04/07/2025.

Le fasi istruttorie di ammissibilità sostanziale e valutazione vertono sui criteri indicati di seguito.

Ammissibilità sostanziale:

- Coerenza dell'operazione con la strategia, i contenuti ed obiettivi del Programma Regionale
- Coerenza con il Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC).
- Coerenza con le strategie regionali in campo energetico contenute negli strumenti di pianificazione settoriale vigenti (es. Piano Energetico Regionale, Piano Regionale Integrato sulla qualità dell'Aria, Programma Nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico).
- Diagnosi energetica corredata, per gli edifici, da APE ex ante e simulazione dell'APE ex post per progetti presentati, dai quali desumere gli obiettivi in termini di risparmio energetico che verranno conseguiti con l'intervento oggetto del finanziamento.
- Conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alle modalità, alle indicazioni e ai parametri previsti dal bando (requisiti di progetto):
 - localizzazione dell'investimento / intervento coerenti con prescrizioni del bando;
 - tempistica di realizzazione dell'intervento/investimento compatibile con i termini fissati dal bando e con le scadenze del PR;

- compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti dal bando o da normativa nazionale o unionale.
- Rispetto degli orientamenti tecnici (Comunicazione della Commissione C 373 del 16/09/2021) tali da garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima degli investimenti in infrastrutture (ove pertinente)
- Rispetto del principio DNSH

Criteri di valutazione:

- Qualità tecnica dell'operazione proposta in termini di:
 - definizione degli obiettivi;
 - qualità delle tecnologie introdotte e delle procedure di attuazione dell'intervento;
 - qualità dei materiali utilizzati e delle prestazioni ambientali dell'intervento.
- Qualità economico-finanziaria del progetto in termini di:
 - economicità della proposta (rapporto fra potenziale di risparmio energetico e investimento proposto per l'efficienza energetica, rapporto fra potenziale di riduzione delle emissioni climalteranti e investimento proposto per l'efficienza energetica, al rapporto fra energia rinnovabile prodotta e costi dell'intervento per la produzione di energia);
 - Sostenibilità finanziaria (disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti).
- Premialità:
 - Compartecipazione del proponente, in relazione all'agevolazione richiesta;
 - Struttura organizzativa, risorse umane adeguate a garantire la realizzazione dell'intervento: Nomina Energy Manager;
 - Certificazione SGE;
 - Sistemi di accumulo energia prodotta.

Per un maggiore dettaglio sugli specifici criteri che saranno applicati in sede di valutazione si rimanda all'Allegato 2 "Criteri e modalità di valutazione delle proposte, di ripartizione delle risorse tra le proposte e di determinazione delle agevolazioni". I progetti, per risultare idonei e ammissibili al sostegno finanziario dovranno conseguire:

- per ciascun criterio: un punteggio almeno pari alla soglia minima dello stesso, se prevista;
- complessivamente: un punteggio totale almeno pari a 7.

Al termine delle proprie attività, la Commissione di Valutazione trasmette le risultanze delle stesse al Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025, che dispone, entro i successivi 30 giorni, l'ammissione o la non ammissione al sostegno finanziario della domanda, con l'adozione di apposito provvedimento amministrativo e successiva pubblicazione sul sito web della Regione Abruzzo.

Nel corso dell'istruttoria, il Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025 può richiedere, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di procedimento amministrativo, chiarimenti e/o integrazioni come stabilito dalla L. 241/90, che sospendono i termini del procedimento.

Il Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025 comunica l'esito della procedura di valutazione ai proponenti tramite pec e nel caso di esito positivo invita il beneficiario a presentare la documentazione necessaria ai fini dell'attribuzione del sostegno finanziario.

3.3 Attribuzione del sostegno finanziario e relativa accettazione

Entro 15 giorni dalla data di comunicazione dell'ammissione, il beneficiario deve comunicare al Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025 l'accettazione del sostegno finanziario, utilizzando il modulo di accettazione di cui all'Allegato 4 al Bando. Nel modulo di accettazione, il beneficiario dovrà riportare il codice CUP⁶.

Nel modulo di accettazione è, inoltre, riportato un crono-programma triennale della spesa, che dovrà essere compilato dal beneficiario al fine di consentire alla Regione di allocare correttamente a bilancio le risorse necessarie per l'attuazione dell'intervento

Il Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025, ricevuto il modulo di accettazione debitamente compilato e svolti i necessari controlli, procede all'attribuzione del sostegno finanziario previa verifica delle disponibilità del bilancio regionale, comunicando l'importo al beneficiario.

La comunicazione di attribuzione del sostegno finanziario indica, per ogni operazione, titolo dell'intervento, importo dell'investimento ammesso, importo massimo del sostegno finanziario pubblico concesso, modalità generali di attuazione ed eventuali prescrizioni speciali.

Laddove non venissero allocate tutte le risorse previste o qualora si rendessero disponibili ulteriori risorse, anche a seguito di rimodulazioni, revoche o rinunce, si potrà procedere all'attribuzione del sostegno finanziario ulteriore sulla base dei punteggi ottenuti dai progetti e nei limiti previsti dal bando.

3.4 Modalità di erogazione del sostegno finanziario

A seguito dell'attribuzione del sostegno finanziario, il Servizio Politica energetica e risorse del territorio - DPC025 eroga l'importo di tale sostegno su domanda di pagamento da parte del beneficiario, corredata della documentazione inerente⁷ ed a esito positivo del controllo di primo livello⁸, secondo le modalità di seguito indicate:

- una quota per un importo del **30%** del totale, sarà erogata, a titolo di anticipazione, ad avvio attività/accettazione del beneficio/su richiesta del soggetto beneficiario, sulla base delle disponibilità del bilancio regionale;
- una quota per un importo del **50%** del totale, sarà erogata, come saldo intermedio, alla presentazione della rendicontazione di cui al Cap. 3.6 di una quota almeno pari al **30%** delle spese ammissibili, sulla base delle disponibilità del bilancio regionale;
- una quota per un importo del **20%** del totale, sarà erogata, come saldo finale, **alla conclusione delle attività fisiche e del collaudo** e alla presentazione della rendicontazione finale di cui al Cap. 3.6, sulla base delle disponibilità del bilancio regionale;

3.5 Procedura di scelta del contraente, controllo sui contratti e utilizzo dei ribassi di gara

A seguito della selezione dell'aggiudicazione dei lavori, il beneficiario è tenuto a trasmettere tramite il sistema informativo FI.E.RA⁹, sistema per la gestione dei progetti finanziati dall'Unione Europea per la Regione Abruzzo predisposto dall'Autorità di Gestione, tutta la documentazione riguardante la procedura di gara espletata alla SRA, come specificato all'Allegato 34 del Manuale delle procedure dell'Autorità di gestione, *"Linee Guida per l'ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari"* e ai Capitoli 3.1 e 4.1.1 del Manuale stesso, per il successivo controllo sulla procedura di scelta del contraente.

⁶ Occorre mantenere il medesimo CUP anche per la eventuale richiesta di contributo al GSE.

⁷ Il beneficiario, attraverso il Sistema Informativo FI.E.RA, presenta le domande di pagamento comprendenti la documentazione amministrativo-contabile giustificativa delle spese sostenute, come specificate al capitolo 3.6 del presente bando.

⁸ Vedi riferimenti ai paragrafi 1.2 e 4.1

⁹ Accessibile al seguente link <https://fiera.regione.abruzzo.it/>

La documentazione relativa alla procedura (di gara e/o di scelta del contraente), nonché la documentazione relativa alla fase di esecuzione del contratto, deve essere inviata, al Servizio DPC025 per l'espletamento del controllo I Livello, come previsto dal Sistema di Gestione e controllo¹⁰ del PR FESR Abruzzo 2021-2027. Costituisce altresì oggetto di controllo di I livello l'erogazione delle anticipazioni contrattuali all'appaltatore dell'opera, pertanto tutta la documentazione relativa alle procedure messe in atto dai beneficiari deve essere trasmessa attraverso il Sistema informativo F.I.E.R.A.

Nel caso di ribassi a seguito della procedura di scelta del contraente, il Servizio Politica Energetica e risorse del territorio - DPC025 provvederà a rideterminare di conseguenza il nuovo importo del sostegno finanziario, sulla base dell'importo dei costi ammissibili risultante a seguito dell'affidamento.

L'utilizzo degli eventuali ribassi a seguito della procedura di scelta del contraente può essere richiesto nei casi in cui si renda necessaria una modifica/variante dei contratti in corso di esecuzione nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici e questa comporti un aumento dei costi rispetto al valore del contratto iniziale. Resta fermo, in ogni caso, che dovrà essere verificata la piena coerenza delle opere di variante rispetto agli obiettivi e finalità del Bando, nonché al progetto approvato in sede di istruttoria.

Fermo restando il pieno rispetto delle disposizioni normative vigenti, i beneficiari possono richiedere il riconoscimento di un importo aggiuntivo rispetto al sostegno finanziario rideterminato a seguito della procedura di affidamento nei limiti dell'entità del sostegno inizialmente attribuito.

L'attribuzione dell'importo aggiuntivo è subordinata alla disponibilità di risorse a valere sulla dotazione finanziaria del bando a seguito delle economie complessivamente registrate.

I beneficiari presentano tempestivamente tale eventuale richiesta al Servizio Politica Energetica e risorse del territorio - DPC025, in ogni caso antecedentemente alla presentazione della documentazione di rendicontazione finale. Il beneficiario allega alla richiesta la relazione predisposta dal RUP e l'atto amministrativo di approvazione della modifica contrattuale assunto dal beneficiario.

Il Servizio Politica Energetica e risorse del territorio – DPC025, entro 60 giorni dalla ricezione della richiesta, verifica la coerenza e la congruità della richiesta del riconoscimento dell'importo aggiuntivo, attraverso l'esame della documentazione sopracitata, applicando i seguenti criteri:

- rispetto alle spese ammissibili di cui al Cap. 2.4, nonché agli obiettivi e finalità previsti dal Bando, la cui valutazione è in capo al Servizio Polica Energetica e risorse del territorio - DPC025;
- in relazione alla conformità delle modifiche/variazioni contrattuali in corso di esecuzione alla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Il Settore "Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione" (RdC) potrà richiedere al beneficiario eventuali integrazioni/chiarimenti laddove ritenuti necessari; tale richiesta interrompe i termini di cui al periodo precedente, che ricominciano a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni/chiarimenti richiesti. In caso di esito positivo sulla verifica della coerenza e congruità della richiesta e di disponibilità di risorse, il Settore "Monitoraggio, valutazione, controlli e comunicazione" (RdC) ridetermina l'importo del sostegno finanziario spettante.

3.6 Modalità di rendicontazione

Le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi finanziati dal presente Bando devono essere obbligatoriamente rendicontate:

- in una prima rendicontazione di spesa intermedia, da prodursi al raggiungimento di una quota di spesa sostenuta pari ad almeno il **30%** delle spese ammissibili complessive;
- in una seconda rendicontazione di spesa intermedia, da prodursi al raggiungimento di una quota di spesa sostenuta pari ad almeno **80%** delle spese ammissibili complessive;

¹⁰ Si.Ge.Co. del PR FESR Abruzzo 2021-2027, approvato con determinazione dirigenziale DPA011/28 del 03.05.2024.

- in una rendicontazione di spesa finale, da prodursi entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

La documentazione contabile dovrà essere riferita agli investimenti oggetto del sostegno finanziario e corrispondere alle voci di spesa ammesse a tale sostegno. Tutta la documentazione giustificativa di spesa deve sempre fare riferimento ad impegni giuridicamente vincolanti assunti in conformità alle disposizioni normative nazionali ed europee e deve essere intestata al beneficiario del sostegno finanziario e le spese devono essere quietanzate.

Il beneficiario deve adempiere alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari tra cui l'utilizzo di un conto corrente dedicato, da utilizzare per lo svolgimento del progetto, e l'indicazione del CUP in ogni tipologia di pagamento previsto dalla legge. Inoltre, al fine di evitare il doppio finanziamento delle spese, tutti i documenti giustificativi di spesa e di pagamento devono recare almeno i riferimenti essenziali quali il CUP associato all'operazione, il riferimento al Programma (PR Abruzzo FESR 2021-2027) la Priorità, l'Azione e l'importo rendicontato in euro. Analoghe informazioni vanno inserite nelle causali di bonifici e fatture elettroniche.

Qualora il bando preveda la fruizione anche di altri sostegni pubblici è necessario indicare, sul documento giustificativo di spesa, la percentuale o l'importo di tali sostegni pubblici ottenuti dai vari cofinanziatori.

Tutta la documentazione relativa alle spese sostenute (sia per le rendicontazioni intermedie sia per la rendicontazione finale) deve essere caricata dal beneficiario nel sistema informativo FI.E.RA. Il beneficiario, inoltre, provvede a compilare ed aggiornare il *Fascicolo di Progetto*¹¹ sul sistema FI.E.RA.

Ulteriori indicazioni in merito alla rendicontazione delle spese e all'ammissibilità delle medesime sono riportate nell'Allegato 34 - *Linee guida per l'ammissibilità della spesa ad uso dei beneficiari*, e al Cap.5 del Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027.

Nel seguito si riporta l'elenco della documentazione richiesta:

a) Documentazione da produrre in sede di prima e seconda rendicontazione intermedia:

- dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute;
- fatture o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate relativamente alle spese per la progettazione e altre spese tecniche correlate e per il pagamento dell'anticipazione dei lavori;
- fatture o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate;
- copia dei mandati di pagamento e relativa quietanza, copia dei versamenti F24. Ferma restando la necessità del mandato di pagamento quietanzato, nel caso di pagamenti cumulati è necessario che il mandato contenga sempre il riferimento a data, importo e numero di ogni singolo documento giustificativo contenuto nel suddetto mandato.
- relazione sullo stato di avanzamento dei lavori, sottoscritta con firma digitale da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia;
- documentazione inerente alla fase di esecuzione dei contratti (cfr. Cap. 3.5);

b) Documentazione da produrre in sede di rendicontazione finale

- dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica a seguito dell'inserimento dei dati relativi ai documenti comprovanti le spese sostenute;
- fatture o documenti contabili equivalenti comprovanti le spese sostenute e rendicontate;
- copia dei mandati di pagamento e relativa quietanza, copia dei versamenti F24. Ferma restando la necessità del mandato di pagamento quietanzato, nel caso di pagamenti cumulati è necessario

¹¹ Allegato 24, del Manuale delle Procedure dell'Autorità di Gestione del PR Abruzzo FESR 2021-2027.

che il mandato contenga sempre il riferimento a data, importo e numero di ogni singolo documento giustificativo contenuto nel suddetto mandato;

- documentazione inerente alla fase di esecuzione dei contratti (cfr. Cap. 3.5);
- relazione tecnico-economica finale sulla realizzazione dell'operazione. La relazione deve essere sottoscritta digitalmente da un tecnico abilitato iscritto ad un Ordine o Collegio professionale competente per materia;
- comunicazione di avvenuta conclusione dei lavori firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto beneficiario, corredata dalla documentazione comprovante la regolare esecuzione del progetto nelle forme e secondo le modalità previste dalla normativa vigente in materia di contratti pubblici (a titolo esemplificativo e non esaustivo C.R.E., collaudo tecnico-amministrativo, delibera di approvazione del collaudo, ecc.);
- comunicazione di eventuali modifiche rispetto alla proprietà o al titolo di disponibilità o alla destinazione d'uso dei beni immobili oggetto di intervento o, in generale, ogni altra modifica intercorsa rispetto a quanto presentato in sede di domanda che possa incidere sulla valutazione in merito alla presenza di aiuti di Stato o al rispetto al principio della stabilità delle operazioni di cui all'art. 65 del Regolamento (UE) 1060/2011;
- Attestato di Prestazione Energetica post-intervento dell'edificio/edifici;

3.7 Controllo delle rendicontazioni

Il Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025, predispone la richiesta di attivazione del controllo di I livello che accompagna il processo di esecuzione e rendicontazione delle spese ed è propedeutico all'erogazione del contributo del beneficiario.

Oltre all'esame dei documenti presentati, potranno essere previsti eventuali sopralluoghi presso il beneficiario.

In sede di esame della rendicontazione finale, il corretto completamento del progetto sarà valutato attraverso la verifica della documentazione tecnica finale.

L'esame della documentazione relativa alla rendicontazione intermedia e finale si conclude entro 60 giorni.

I predetti termini, sia in caso di rendicontazione intermedia sia in caso di rendicontazione finale, sono sospesi nel caso in cui il Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025 ritenga necessario richiedere integrazioni e/o chiarimenti alla documentazione presentata dal beneficiario e ricominciano a decorrere dalla data di ricezione, da parte della Regione, degli elementi richiesti, nel rispetto del termine indicato dal predetto Servizio.

Al termine delle verifiche, il Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025 comunicherà al beneficiario:

- a) l'esito positivo delle stesse, erogando il sostegno finanziario spettante sulla base dell'importo delle spese rendicontate;
- b) la richiesta, in un'unica soluzione, delle integrazioni e/o dei chiarimenti necessari, assegnando un termine al beneficiario per la trasmissione dei medesimi;
- c) le non conformità rilevate e il conseguente esito negativo dell'esame, avviando eventualmente il procedimento di revoca del sostegno finanziario attribuito/riconosciuto.

Nel caso in cui, entro i termini previsti, il beneficiario non trasmetta le integrazioni e/o i chiarimenti di cui alla precedente lettera b) o nel caso in cui la documentazione trasmessa non consenta, in tutto o in parte, la conclusione positiva delle verifiche, il predetto Servizio chiuderà il procedimento di verifica con i documenti a disposizione e comunicherà al beneficiario l'esito, erogando la quota di sostegno finanziario spettante sulla

base delle spese correttamente rendicontate o avviando il procedimento di revoca totale/parziale.

3.8 Proroghe e variazioni di progetto

Richieste di proroga dei termini

Il beneficiario può formulare eventuali richieste motivate di proroga del termine di scelta del contraente per la realizzazione dell'intervento, stabilito al Cap. 2.3.5, lettera b).

Non sono, di norma, accoglibili richieste di proroga del termine di ultimazione dei lavori. In via del tutto eccezionale eventuali richieste di proroga, debitamente motivate e circostanziate, dovranno comunque risultare compatibili con le tempistiche di eleggibilità della spesa alla Commissione Europea previste dal PR FESR Abruzzo 2014-2020.

Le richieste di proroga dei termini di cui ai periodi precedenti devono essere trasmesse, antecedentemente ai termini previsti al Cap. 2.3.5, lettera b) a mezzo PEC al Servizio DPC025 (dpc025@pec.regione.abruzzo.it) che, nel termine di 30 giorni, provvede ad esaminarle comunicando al beneficiario l'eventuale accoglimento o rigetto della richiesta.

Eventuali richieste di proroga del termine per la presentazione della documentazione di rendicontazione finale, previsto al Cap. 3.6, dovranno essere trasmesse, a mezzo PEC al Servizio DPC025 (SRA) (dpc025@pec.regione.abruzzo.it) che, nel termine di 30 giorni, comunica al beneficiario l'eventuale accoglimento o rigetto della richiesta di proroga.

Richieste di modifica/variante in corso di esecuzione

Nei casi in cui si renda necessaria una modifica/variante dei contratti in corso di esecuzione nei casi previsti dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici e questa:

- non comporti un aumento dei costi rispetto al valore del contratto iniziale;
- comporti un aumento dei costi rispetto al valore del contratto iniziale, ma il beneficiario non intenda richiedere il riconoscimento di un importo aggiuntivo di sostegno finanziario ai sensi del Cap. 3.5 del Bando;

il beneficiario dovrà inviare al Servizio DPC025 (SRA) apposita richiesta, alla quale dovrà essere allegata la documentazione di variante (perizia e relativo provvedimento di approvazione da parte dell'organo competente) e la RTES con i relativi allegati completa dei dovuti aggiornamenti.

Le modifiche/varianti in corso di esecuzione dovranno essere coerenti con gli obiettivi, le caratteristiche e la prestazione energetica complessiva del progetto approvato in sede di attribuzione delle agevolazioni e con i requisiti di ammissibilità del Bando.

Il Servizio DPC025 (SRA) entro 60 giorni dalla ricezione, effettua la verifica della richiesta di modifica/variante in corso di esecuzione, attraverso l'esame della documentazione sopracitata.

Nel caso in cui le modifiche/varianti dei contratti in corso di esecuzione non siano considerate compatibili con le disposizioni e le finalità del Bando, con le relative tempistiche o le stesse non siano conformi alla normativa di riferimento, Servizio DPC025 (SRA) procederà con la revoca parziale o totale del sostegno finanziario attribuito/riconosciuto. Il medesimo Servizio non procede alla revoca nel caso in cui il beneficiario rinunci alla variazione progettuale non ammissibile, a mezzo di comunicazione scritta.

4. ISPEZIONI, CONTROLLI, MONITORAGGIO E CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

4.1 Ispezioni e controlli

Il beneficiario è responsabile della corretta esecuzione delle attività approvate e della regolarità di tutti gli atti di propria competenza ad esse connessi. È altresì responsabile, come per le dichiarazioni rese in autocertificazione, di ogni altra certificazione resa nel corso di realizzazione delle attività oggetto di approvazione.

È facoltà dei preposti organi di controllo dello Stato, della Regione e dell'Unione Europea, effettuare controlli documentali e visite (controlli in loco), anche senza preavviso, in ogni fase dell'attività, sia in itinere che successivamente al completamento dell'intervento, direttamente o per il tramite di soggetti terzi a ciò incaricati.

La Commissione europea, ai sensi dell'art. 70 del Regolamento (UE) 2021/1060 potrà svolgere, con le modalità indicate nel medesimo articolo, controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

Il Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025 esercita le verifiche di gestione ai sensi dell'art. 74 del Regolamento (UE) 2021/1060 secondo le modalità previste dal Sistema di Gestione e Controllo, anche mediante controlli in loco a campione presso i beneficiari, allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei progetti e delle spese oggetto dell'operazione (ivi comprese quelle relative ai costi sostenuti precedentemente alla presentazione della domanda), il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dal Bando e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario. Prima dell'erogazione dei contributi il Servizio competente attiva i controlli di primo livello, consistenti in verifiche amministrative su base documentale effettuate sul 100% delle spese presentate per la rendicontazione dall'impresa beneficiaria; predispone le altre verifiche necessarie ai fini dell'erogabilità dell'agevolazione, anche attraverso sopralluoghi presso l'unità produttiva interessata dal progetto.

I controlli verranno effettuati mediante gli strumenti (Check list) allegati al Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR FESR Abruzzo 2021-2027.

In caso di accertamenti e verifiche che riscontrino l'irregolarità dell'operazione realizzata, della documentazione di spesa presentata, e/o irregolarità collegate ai requisiti di ammissibilità relativi al beneficiario o alle spese sostenute o al mancato rispetto della normativa in materia di appalti, si darà luogo alla revoca totale o parziale delle somme indebitamente percepite oltre agli interessi secondo quanto disposto dalla legge.

4.2 Monitoraggio della realizzazione delle operazioni e indicatori previsti

Il beneficiario è tenuto:

- a fornire alle Strutture dell'Amministrazione regionale i dati necessari richiesti per il monitoraggio fisico, finanziario e procedurale dell'operazione ammessa al sostegno finanziario, secondo le modalità e i termini previsti dalla normativa europea e dal PR FESR Abruzzo 2021-2027;
- a rispondere alle indagini che verranno avviate in merito agli interventi realizzati e di ulteriori indicatori a testimonianza dei risultati raggiunti in stretta relazione con il sostegno pubblico alle iniziative. A tale fine verranno predisposte rilevazioni ad hoc nelle fasi ex ante, in itinere ed ex post su indicatori che potranno essere individuati nel corso della realizzazione della misura attraverso il supporto di esperti.

4.2.1 Indicatori oggetto del monitoraggio e risultati attesi

Le operazioni di cui al presente Bando concorrono al raggiungimento dei target definiti dal PR FESR Abruzzo 2021-2027. Gli indicatori di output e di risultato ed i relativi target attesi sono riportati nelle tabelle seguenti:

Azione 2.1.1 - Riqualificazione energetica degli edifici pubblici

Codice	Indicatori OUTPUT	Unità di misura	Baseline	Target 2024	Target 2029	
RCO19	Edifici pubblici con una prestazione energetica migliorata	metri quadrati	0	24000	88.000	
Codice	Indicatori RISULTATO	Unità di misura	Valore base o di riferimento	Anno target	Fonte dati	Target 2029
RCR26	Consumo annuo di energia primaria (di cui: abitazioni, edifici pubblici, imprese, altro)	MWh/anno	66.000,00	2021	Sistema di monitoraggio regionale	60.000,00
RCR29	Emissioni stimate di gas a effetto serra	Tonnellate di CO2 eq./anno	32.375,00	2021	Sistema di monitoraggio regionale	18.500,00

4.3 Conservazione della documentazione

Il beneficiario è tenuto a consentire e facilitare le attività di controllo, nonché a conservare la documentazione e gli elaborati tecnici, amministrativi e contabili relativi all'operazione finanziata predisponendo un "fascicolo di progetto" che deve essere immediatamente disponibile in caso di eventuali controlli da parte dei soggetti abilitati.

Ai sensi dell'art. 82 del Regolamento (UE) 2021/1060, tutti i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute devono essere resi disponibili su richiesta dei soggetti preposti ai controlli e conservati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre dell'anno in cui è effettuato l'ultimo pagamento al beneficiario.

La decorrenza di detti periodi è sospesa in caso di procedimento giudiziario o su richiesta debitamente motivata della Commissione europea.

Inoltre, in base alla normativa nazionale, la documentazione riferita all'attività è resa disponibile per i 10 anni che decorrono dalla chiusura del procedimento che si verificherà al momento del pagamento del saldo del progetto (art. 2220 del Codice Civile).

I documenti sono conservati sotto forma di originali o di copie autenticate su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica; i documenti sono, inoltre, conservati in una forma tale da consentire l'identificazione delle persone interessate solo per il periodo necessario al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono rilevati o successivamente trattati e, comunque, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento (UE) 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (Regolamento generale sulla protezione dei dati).

Il beneficiario conserva la documentazione in base alla normativa unionale e consente l'accesso ai documenti sopra citati in caso di ispezione e/o ne fornisce estratti o copie alle persone o agli organismi che ne hanno diritto.

5. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

5.1 Obblighi dei beneficiari

La formalizzazione del sostegno finanziario tramite provvedimento delle Strutture dell'Amministrazione regionale impone ai soggetti beneficiari di:

- a) attivare le procedure per l'avvio e la realizzazione delle attività previste dal progetto, garantendo la conformità dell'intervento rispetto alle prescrizioni e le raccomandazioni espresse (eventualmente) in sede di ammissione a tale sostegno;
- b) rispettare il principio di stabilità delle operazioni come definito dall'art. 65 del Reg. UE 2021/1060.

Con l'accettazione del sostegno finanziario del PR FESR Abruzzo 2021-2027 il beneficiario si impegna a realizzare le operazioni, a rispettare e ad accettare, anche le seguenti condizioni:

- c) comunicare tempestivamente al Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025, per l'ottenimento dell'autorizzazione da parte di quest'ultima, di ogni variazione riguardante la tempistica di realizzazione del progetto ammesso al sostegno finanziario tale da comportare una durata superiore a quella inizialmente prevista;
- d) comunicare tempestivamente al Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025, ai fini della conferma o revoca del sostegno finanziario, di eventuale variazione della titolarità del progetto;
- e) consentire l'accesso ai luoghi ove si realizza l'intervento per lo svolgimento delle attività di controllo
- f) da parte degli organismi comunitari, nazionali e regionali, anche mettendo a disposizione documenti, informazioni e dati in suo possesso relativi all'operazione;
- g) rispettare gli impegni assunti con l'ammissione del progetto al sostegno finanziario, per quanto riguarda la destinazione d'uso dei beni oggetto dell'operazione;
- h) fornire la documentazione contabile riguardante gli atti di pagamento effettivamente sostenuti per la realizzazione dell'operazione;
- i) rendicontare le spese effettivamente sostenute fornendo la documentazione giustificativa di spesa comprensiva dei mezzi di prova dei relativi accreditamenti ai soggetti fornitori di beni/servizi;
- j) assicurare la realizzazione dell'intervento nei tempi e in conformità con l'operazione presentata e ammessa al sostegno finanziario;
- k) garantire l'invio dei dati e delle informazioni ai fini del monitoraggio periodico sull'avanzamento finanziario, fisico e procedurale dell'operazione;
- l) garantire la messa a disposizione delle informazioni necessarie ai fini dell'attuazione del monitoraggio specifico effettuato relativamente agli aspetti trasversali del programma ed alle attività di valutazione del PR FESR 21-27;
- m) osservare la normativa comunitaria inerente alla trasparenza e comunicazione che renda noto, ai beneficiari e all'opinione pubblica, in merito il ruolo svolto dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione per la realizzazione delle operazioni;
- n) assicurare la corretta gestione e manutenzione delle opere realizzate e/o dei beni acquistati; nel caso di investimenti in infrastrutture con durata attesa di almeno 5 anni, garantire l'immunizzazione dagli effetti del clima secondo le prescrizioni del Bando;
- o) garantire il pieno rispetto, in ogni fase del ciclo di vita del progetto, delle disposizioni in materia di DNSH ("Non arrecare un danno significativo all'ambiente");
- p) restituire i contributi erogati (maggiorati di interessi) in caso di inadempimento degli impegni assunti che abbiano comportato la revoca (totale o parziale) del finanziamento o di mancata esecuzione e/o interruzione dell'intervento;
- q) nel caso di alienazione, cessione a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritti relativamente all'intervento realizzato o parte di esso, entro i 5 anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario, l'avente causa deve impegnarsi al rispetto delle condizioni di cui al punto precedente. Il beneficiario del sostegno finanziario regionale, entro il termine di 90 giorni dalla formalizzazione dell'atto, ne dà opportuna comunicazione al Servizio Politica energetica e risorse del territorio –

DPC025); l'atto dovrà esplicitamente prevedere, in capo all'avente causa, gli obblighi di cui al presente capitolo;

- r) nel caso di alienazione, cessione a qualsiasi titolo ovvero estinzione di diritto relativamente al progetto realizzato o parte di esso entro i 5 anni successivi alla data del pagamento finale al beneficiario, si procederà comunque alla revoca del sostegno finanziario se tali modifiche dovessero alterare la natura o le modalità d'esecuzione dell'intervento o procurare un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico, in conformità alle previsioni di cui all'art. 65 del Reg. 1060/2021;
- s) per un periodo pari a 5 anni successivi alla ultimazione dei lavori, i beneficiari dovranno provvedere, con frequenza almeno annuale, alla trasmissione dei dati di monitoraggio al Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025, con modalità che saranno riportate nella comunicazione di attribuzione del sostegno finanziario. I dati saranno utilizzati dalla Regione per attività di verifica e analisi dell'effettivo conseguimento dei risultati indicati in sede di progetto;
- t) comunicare l'eventuale ottenimento di altre forme di sostegno finanziario a valere sull'operazione finanziata con il presente Bando;
- u) mantenere una contabilità separata del progetto o una codificazione contabile adeguata come stabilito dall'art.74., par.1, del Regolamento UE 1060/2021, e conservare tutta la documentazione amministrativa, tecnica e contabile relativa all'investimento realizzato, predisponendo un "fascicolo di progetto". Tale documentazione deve essere resa disponibile per eventuali controlli che saranno effettuati dalla Regione, dall'Amministrazione statale, dai servizi della Commissione, da altri enti, organismi o soggetti a ciò legittimati. La documentazione di progetto deve essere conservata dal beneficiario ed eventualmente messa a disposizione degli organismi suddetti secondo le tempistiche indicate nell'art. 82 del Reg. UE 2021/1060;
- v) utilizzare il sostegno finanziario ottenuto esclusivamente per realizzare il progetto oggetto della domanda;
- w) garantire il rispetto delle politiche di pari opportunità e non discriminazione;
- x) garantire il rispetto della normativa in materia di eliminazione di barriere architettoniche.

5.2 Revoca del sostegno finanziario

La Regione potrà procedere alla revoca totale o parziale del sostegno finanziario nei seguenti casi:

1. mancato avvio o interruzione dell'iniziativa anche per cause non imputabili ai beneficiari;
2. mancato rispetto da parte del beneficiario degli obblighi previsti al Cap. 5.1;
3. qualora il soggetto beneficiario destini il sostegno finanziario a scopi diversi rispetto a quanto previsto nel progetto ammesso;
4. nel caso che il sostegno finanziario sia stato concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni falsi, inesatti o reticenti;
5. nel caso di violazione del principio di stabilità delle operazioni;
6. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti al sostegno finanziario regionale;
7. qualora il luogo di realizzazione dei lavori sia diverso da quello indicato nel progetto;
8. qualora dalla documentazione prodotta o dalle verifiche e controlli eseguiti dalla Regione Abruzzo e/o da altri soggetti da questa incaricata, emergano inadempimenti del beneficiario rispetto agli obblighi previsti dai bandi, dagli atti o provvedimenti che vi danno attuazione, dall'atto di attribuzione /convenzione e dalla normativa (nazionale, regionale o comunitaria) di riferimento;
9. qualora venga accertata la presenza di aiuti di Stato come precisato al Cap. 2.7;

10. nel caso in cui siano stati ottenuti ulteriori sostegni finanziari per la realizzazione del medesimo progetto, al di fuori dei casi previsti al Cap. 2.6;
11. nel caso in cui, per effetto della revoca disposta in danno di alcuno dei beneficiari o per modificazioni sopravvenute nel raggruppamento dei soggetti attuatori, il programma/progetto subisca modificazioni tali da pregiudicarne la realizzazione o da ridurne considerevolmente gli effetti attesi.

Nel caso in cui a seguito della verifica finale venisse accertato e riconosciuto un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di attribuzione del sostegno finanziario pubblico, si procederà alla revoca parziale del sostegno finanziario.

In caso di revoca il beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato e risultato non dovuto, maggiorato del tasso di interesse. In caso di mancata restituzione nei termini previsti l'A.d.G. provvederà ad incaricare l'agente della riscossione per procedere con la riscossione coattiva e, contestualmente, trasmetterà un atto di "denuncia" alla sezione regionale della Corte dei conti.

5.3 Procedura di revoca del sostegno finanziario

Il Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025 invia al beneficiario la comunicazione di avvio del procedimento di revoca, che viene attivato e procede nel rispetto di quanto previsto dalla L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni.

Nei casi di provvedimento di revoca, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del sostegno finanziario maggiorato degli interessi maturati tra la valuta di erogazione e la data del provvedimento di revoca. I suddetti interessi sono calcolati al tasso di riferimento determinato dalla BCE vigente nel periodo considerato. In caso di ritardato pagamento, sono dovuti anche gli interessi di mora, a decorrere dalla data di scadenza del termine previsto per il pagamento e fino alla data del pagamento effettivo. Il tasso di tale interesse è superiore di un punto e mezzo rispetto al tasso applicato dalla BCE alle sue principali operazioni di rifinanziamento il primo giorno lavorativo del mese in cui scade il termine.

Nei casi di revoca totale, il Soggetto beneficiario non ha diritto alle quote residue ancora da erogare e deve restituire il beneficio eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi di legge, decorrenti dalla data di erogazione, e, ove ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 9 del D.Lgs. 31/03/1998, n. 123. Nei casi di revoca parziale al beneficiario è riconosciuta esclusivamente la quota parte relativa alle attività effettivamente realizzate debitamente rendicontate.

5.4 Rinuncia al sostegno finanziario

Il beneficiario può rinunciare al sostegno finanziario assegnato a valere sul presente Bando dandone comunicazione al Servizio Politica energetica e risorse del territorio – DPC025 a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC dpc025@pec.regione.abruzzo.it

La rinuncia determina la decadenza dall'assegnazione del sostegno finanziario a decorrere dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Nel caso di rinuncia il beneficiario sarà tenuto alla restituzione del sostegno finanziario eventualmente già ricevuto, senza maggiorazione dovuta agli interessi maturati nel caso in cui la rinuncia sia fatta entro 12 mesi dall'attribuzione di tale sostegno o per cause di forza maggiore che impediscano la realizzazione dell'intervento oggetto dello stesso.

6. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

In attuazione del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (General Data Protection Regulation - GDPR) e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 s.m.i., e delle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento (UE) 2021/241, i soggetti interessati del presente Bando sono tenuti a prendere visione

dell'informativa sul trattamento dei dati personali pubblicata sul sito istituzionale della Regione Abruzzo.

7. VISIBILITÀ, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE

Il Reg. (UE) n. 2021/1060 stabilisce gli adempimenti in materia di informazione e comunicazione di cui gli Stati membri e le Autorità di Gestione sono responsabili nell'ambito dei fondi Strutturali e di investimento europei (SIE).

Ai sensi dell'art. 50 - Responsabilità dei beneficiari, del Regolamento (UE) 1060/2021, i beneficiari riconoscono il sostegno fornito dai fondi all'operazione nei modi seguenti:

- a) fornendo, sul sito web, ove tale sito esista, e sui siti di social media ufficiali del beneficiario una breve descrizione dell'operazione, in proporzione al livello del sostegno, compresi le finalità e i risultati, ed evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione;
- b) apponendo una dichiarazione che ponga in evidenza il sostegno dell'Unione in maniera visibile sui documenti e sui materiali per la comunicazione riguardanti l'attuazione dell'operazione, destinati al pubblico o ai partecipanti;
- c) esponendo targhe o cartelloni permanenti chiaramente visibili al pubblico, in cui compare l'emblema dell'Unione conformemente alle caratteristiche tecniche di cui all'allegato IX del Reg. (UE) 2021/1060 non appena inizia l'attuazione materiale di operazioni che comportino investimenti materiali o siano installate le attrezzature acquistate, riguardo operazioni sostenute dal FESR il cui costo totale supera € 500.000;
- d) per le operazioni che non rientrano nell'ambito della lettera c), esponendo in un luogo facilmente visibile al pubblico almeno un poster di misura non inferiore a un formato A3 o un display elettronico equivalente recante informazioni sull'operazione che evidenzino il sostegno ricevuto dai fondi; ove sia una persona fisica, il beneficiario garantisce, nella misura del possibile, la disponibilità di informazioni adeguate, che mettano in evidenza il sostegno fornito dai fondi, in un luogo visibile al pubblico o mediante un display elettronico;
- e) per operazioni di importanza strategica e operazioni il cui costo totale supera 10.000.000 di euro, organizzando un evento o un'attività di comunicazione, come opportuno, e coinvolgendo in tempo utile la Commissione e l'autorità di gestione responsabile.

Indicazioni di maggior dettaglio sono reperibili nel Manuale delle procedure dell'Autorità di Gestione del PR ABRUZZO FESR 2021-2027, predisposte dall'Autorità di Gestione, pubblicate al seguente link: <https://coesione.regione.abruzzo.it/fondi/fesr/norme-documentazione-FESR-21-27>.

Ulteriori indicazioni in merito agli obblighi informativi in capo ai beneficiari e all'utilizzo dei loghi sono riportate negli allegati al SI.GE.CO., reperibili al seguente link: <https://coesione.regione.abruzzo.it/norme-documenti#sigeco-e-manuale-delle-procedure>.

8. INFORMAZIONI E CONTATTI

Per ricevere informazioni e chiarimenti sul Bando e le relative procedure, è possibile contattare: Regione Abruzzo – DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio

- Ufficio Energia e Sostenibilità, inviando la richiesta all'indirizzo e-mail: dpc025@regione.abruzzo.it;
- Al Responsabile dell'Ufficio Energia e Sostenibilità del Servizio Politica Energetica e Risorse del territorio, inviando la richiesta all'indirizzo e-mail armando.lombardi@regione.abruzzo.it.

9. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente Bando, si rinvia alle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, nonché alle disposizioni dei piani e programmi di riferimento settoriale.